



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE  
DI BRESCIA ADERENTE ALLA CONFAPI

## LA RIFORMA DEL COLLOCAMENTO IN VIGORE DAL 30 GENNAIO 2003 (Provincia di Brescia – Settore lavoro - lettera 29.1.2003)

Di seguito pubblichiamo, per opportuna conoscenza, le direttive fornite dal Settore Lavoro della Provincia di Brescia ai Centri per l'Impiego, relative all'applicazione del D. Lgs. 19.12.2002 n. 297 (1), recante norme in materia di collocamento ed incontro domanda-offerta di lavoro.

(1) Cfr. APIAPPUNTI n. 1/Gennaio 2003 pag. L/36.



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**Settore Lavoro**

**Brescia, 29/01/2003**

**Prot. n.**  
**Allegati n°**

**Ai responsabili dei Centri per l'Impiego  
della Provincia di Brescia**

**OGGETTO: Prime direttive per l'attuazione del D.lgs. 297/02**

### **Premessa**

Come noto il 15 gennaio scorso sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il D.Lgs. 19-12-2002 n.297 "Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144". Esso ha introdotto nel sistema dei servizi all'impiego rilevanti novità, alcune delle quali possono avere immediata applicazione dalla data di entrata in vigore del decreto e cioè dal 30 gennaio '03, altre invece dovranno attendere la pubblicazione di apposito DM attuativo, altre ancora potranno trovare piena attuazione solo dopo l'esercizio da parte della Regione del proprio potere normativo in materia e/o la definizione, sempre da parte della Regione, di indirizzi operativi, obiettivi o criteri, come previsto dallo stesso decreto legislativo.

In questa sede vediamo di analizzare, seguendo la stessa struttura del decreto legislativo, le principali novità introdotte e di fornire le prime indicazioni, soprattutto in riferimento a quelle norme che possono avere immediata applicazione.

## Finalità e definizioni

Già nella individuazione delle finalità è possibile rinvenire le prime rilevanti novità rispetto al precedente testo del d.lgs. 181/00. Le disposizioni contenute nel decreto, infatti, vengono dettate per stabilire:

- I principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni ....in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento ..., in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione. Questa finalità, non prevista nel vecchio testo e giustificata anche dalla intervenuta riforma costituzionale del 2001 che ha attribuito competenza legislativa concorrente alle regioni in questa materia, chiarisce l'obiettivo di riforma del sistema previgente, reso ancora più evidente dalla contestuale abrogazione delle principali norme relative alle procedure del collocamento.
- I principi per l'individuazione dei potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata. Rimane nella sostanza invariato, in questa parte, il precedente testo del d.lgs.181/00.

Anche per quanto attiene alle [definizioni](#) sono intervenute alcune novità, tutte immediatamente applicabili, eccezion fatta, come è possibile vedere nel dettaglio che segue, per quella di “servizi competenti”:

- a) «**adolescenti**», i minori di età compresa fra i 15 e i 18 anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico: definizione invariata ;
- b) «**giovani**», i soggetti di età superiore a 18 anni e fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea: nuova la fascia di giovani fino a 29 anni individuata nei possessori di “diploma universitario di laurea”, fra i quali si ritiene vadano compresi tutti coloro che hanno conseguito un qualsiasi tipo di “laurea”, sia gli ormai tradizionali diploma di laurea e diploma universitario (cosiddetta laurea breve), che le più attuali lauree triennali o specialistiche;
- c) «**stato di disoccupazione**», la **condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti**. A differenza del passato lo stato di disoccupazione viene riconosciuto non più al disoccupato o inoccupato immediatamente disponibile allo svolgimento di una attività lavorativa, ma a colui che, essendo **privo di lavoro**, si pone anche alla ricerca di un'attività lavorativa concordandone le modalità con il servizio competente. Disoccupato non è più, quindi, l'“iscritto” nelle liste in attesa passiva di una soluzione al proprio stato di disoccupazione, ma colui che si attiva per cambiare il proprio stato. Si precisa che privo di lavoro è colui che non svolge alcun tipo di attività lavorativa. Si ritiene che il tirocinio formativo e il periodo di pratica obbligatoria per l'iscrizione agli albi, come i lavori socialmente utili, non sono da considerare attività lavorativa ai fini dello stato di disoccupazione;
- d) «**disoccupati di lunga durata**», coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani. Aggiunto alla precedente definizione il riconoscimento di disoccupato di lunga durata anche al giovane alla ricerca di nuova occupazione da oltre 6 mesi;
- e) «**inoccupati di lunga durata**», coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani. Aggiunto alla precedente definizione il riconoscimento di inoccupato di lunga durata anche al giovane alla ricerca di nuova occupazione da oltre 6 mesi;

f) «**donne in reinserimento lavorativo**», quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività. Nulla, in questo caso, è variato nella definizione, tuttavia essa contribuisce a chiarire la distinzione fra inattività e stato di disoccupazione, se la si legge unitamente alla norma che prevede i servizi da offrire alle «donne in reinserimento lavorativo», dove si stabilisce che essi vanno erogati entro 3 mesi (per i colloqui di orientamento) e 4 mesi (per le altre iniziative) dall'inizio dello stato di disoccupazione. La condizione di donna in reinserimento lavorativo va riconosciuta a colei che dichiara la propria inattività sia rispetto al lavoro autonomo che dipendente di qualsiasi durata o reddito, da almeno due anni, mentre lo stato di disoccupazione decorre dal momento in cui la donna si rivolge al servizio competente per cercare una soluzione al proprio stato e rientrare nel mercato del lavoro. Si ribadisce che non possono essere considerati periodi di attività itirocini e i periodi di pratica obbligatoria per l'iscrizione agli albi professionali e neanche i lavori socialmente utili.

g) «servizi competenti», i centri per l'impiego, cioè le strutture attraverso le quali le province gestiscono ed erogano i servizi all'impiego ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali. Mentre i centri per l'impiego sono già noti ed operanti, per quanto riguarda «gli altri organismi» bisognerà attendere le norme regionali in base alle quali essi saranno autorizzati o accreditati.

### **Scheda anagrafica, scheda professionale dei lavoratori e soppressione liste di collocamento**

L'art. 2 del d.lgs. 297/02 aggiunge l'art.1 bis al d.lgs 181/00, prevedendo la definizione con DM del modello di comunicazione, del formato di trasmissione e del sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiranno la base dei dati del sistema informativo lavoro. Viene inoltre previsto che fino alla adozione di detto DM continuino ad essere utilizzati i modelli già previsti dai DM del 30/5/01, sulla base del DPR 442/00. I centri per l'impiego della nostra provincia, in attesa della adozione di procedure informatizzate che consentano di dare piena attuazione al disposto di tali norme, continueranno ad utilizzare le procedure informatiche attualmente disponibili, con le modalità specificate nell'allegato A.

Lo stesso articolo prevede inoltre la soppressione, applicabile già dal 30/01/03, delle liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053 (liste artisti dello spettacolo), dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (liste di mobilità), dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (liste disabili). I lavoratori che si presentano presso il centro dichiarandosi disponibili alla ricerca di un lavoro verranno registrati nella banca dati che formerà l'elenco anagrafico. Ai lavoratori, in sostituzione del C/1-attestato di iscrizione, in attesa di poter rilasciare la scheda anagrafica-professionale con la procedura informatica di prossima installazione in tutti i centri della provincia, verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione di disponibilità unitamente al mod.C2, che ricostruisce la storia lavorativa del lavoratore risultante al centro per l'impiego.

Si ritiene opportuno formulare la seguente casistica:

- Per i disabili i centri continueranno a ricevere la documentazione per l'iscrizione al collocamento mirato e se si dichiarano anche disponibili alla ricerca di un'attività lavorativa al di fuori del collocamento mirato verranno inseriti nell'elenco anagrafico e potranno usufruire anche dei servizi offerti agli altri lavoratori

- Coloro che stanno svolgendo una attività lavorativa qualsiasi e per i quali non opera la definizione di stato di disoccupazione, verranno inseriti nell'elenco anagrafico, ma per costoro non decorreranno i termini tassativi per l'erogazione dei servizi
- I lavoratori stagionali e gli insegnanti precari, nel periodo di inattività, verranno inseriti nell'elenco anagrafico come disoccupati solo se disponibili alla ricerca di un'attività lavorativa; saranno identificati con un codice apposito (vedi allegato A) al fine della fornitura dei servizi
- Anche i lavoratori in mobilità potranno essere inseriti nell'elenco anagrafico come disoccupati solo se disponibili.

Le liste per l'avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'**art.16 della legge 56/87** e successive modificazioni, pur non essendo citate fra le eccezioni e quindi fra quelle non soppresse, rimangono in vigore, poiché dall'elenco delle norme abrogate il legislatore ha espressamente escluso in termini di eccezione l'art.16 in questione. Peraltro non sono state abrogate neanche le norme regolamentari che consentono ancora oggi di formulare le graduatorie per gli avviamenti a selezione, che potranno quindi continuare ad essere applicate fino a quando non sarà emanata la nuova regolamentazione della materia ai sensi dell'art.1, comma 2 del DPR 442/00. Il requisito della anzianità di iscrizione nelle liste, necessario per la determinazione del punteggio, sarà al momento sostituito dalla decorrenza dello stato di disoccupazione e dal relativo computo come determinato dal d.lgs. in argomento e dalle direttive qui formulate. Si ritiene che i nuovi requisiti per il riconoscimento dello stato di disoccupazione valgano anche per le liste dell'art. 16 l.56/87 e quindi le graduatorie settimanali, pur essendo basate sul punteggio fissato nell'ultima graduatoria annuale, terranno conto del permanere dello stato di disoccupazione secondo i nuovi criteri. Gli avviati a tempo determinato, nei limiti di 8 e 4 mesi come specificato più avanti, potranno continuare a partecipare alle selezioni per l'avviamento a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni a norma del DPR 487/94, non abrogato. Gli occupati potranno continuare a partecipare alle selezioni settimanali con gli stessi criteri applicati in precedenza per gli iscritti in classe 2<sup>a</sup>.

### **Modalità per comprovare lo stato di disoccupazione**

Rimangono confermate le modalità per la conferma da parte dei lavoratori del proprio stato di disoccupazione e cioè la presentazione dell'interessato presso il "servizio competente" ed il rilascio da parte dello stesso di dichiarazione attestante l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa.

Tale disponibilità non potrà essere limitata al solo avviamento nelle pubbliche amministrazioni, ma deve intendersi estesa a tutti i settori.

Poiché inoltre vengono concessi 180 giorni agli interessati per effettuare la dichiarazione, fermi restando gli effetti prodottisi per coloro che vi abbiano già provveduto, a coloro che in precedenza si fossero iscritti senza dichiarare tale disponibilità o si siano dichiarati disponibili solo per l'avviamento nelle pubbliche amministrazioni e siano stati quindi classificati come "non disponibili" sarà comunicato che entro il 29/7/2003 scade il termine per ottemperare a tale adempimento, mantenendo lo stato di disoccupazione pregresso. Oltre detto termine lo stato di disoccupazione avrà decorrenza dal momento della presentazione dell'interessato presso il servizio competente.

L'attuale fase di conferma dello stato di disoccupazione in scadenza al 31/3/2003 sarà utilizzato quindi anche per informare gli interessati delle novità introdotte dalla normativa, con particolare riferimento ai limiti per il riconoscimento dello stato di disoccupazione e quindi anche alla impossibilità di conciliare l'indisponibilità ad una attività lavorativa con lo stato di disoccupazione.

### **Modalità di calcolo della durata dello stato di disoccupazione**

A questo proposito il nuovo testo del decreto legislativo precisa che i periodi di disoccupazione vanno calcolati in mesi commerciali (30 giorni), che i periodi **fino a 15 giorni** nello stesso mese non si contano, mentre i periodi **superiori a 15 giorni** nello stesso mese vengono conteggiati come mese intero. Al più presto verrà fornito lo strumento informatico per il calcolo automatico dei periodi di disoccupazione.

### **Servizi per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e per contrastare la disoccupazione di lunga durata**

Il d.lgs. prevede che la regione fissi gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni da effettuarsi da parte dei servizi competenti ai fini indicati in questo titolo. Si ritiene comunque che, in attesa di tali obiettivi e indirizzi, le azioni minime già previste dal decreto possano comunque essere effettuate. E qui ci si riferisce al **colloquio di orientamento**, che a differenza del passato dovrà essere fatto non solo con giovani e adolescenti ma con tutti coloro ai quali viene riconosciuto lo stato di disoccupazione e non più entro sei mesi ma **entro 3 mesi**. Per quanto riguarda invece la **proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale**, essa dovrà essere formulata **entro 4 mesi** a adolescenti, giovani e donne in reinserimento lavorativo, **entro 6 mesi** agli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata.

### **Conservazione, perdita e sospensione dello stato di disoccupazione**

Anche in riferimento all'accertamento dello stato di disoccupazione il d.lgs. stabilisce che siano le regioni a fissare i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi. Tuttavia vengono già individuati i principi ai quali le regioni dovranno attenersi. In attesa della definizione dei suddetti criteri, considerato che le norme che regolavano questa materia sono state abrogate, al fine di sopperire anche solo provvisoriamente al vuoto normativo che si verrebbe a creare con conseguenti danni agli utenti, ritenendo peraltro che criteri per l'adozione di procedure potranno essere dettati solo in riferimento alla perdita dello stato di disoccupazione, si forniscono le indicazioni operative per quanto riguarda la conservazione e la sospensione dello stato di disoccupazione.

Il d.lgs. stabilisce che possono **conservare lo stato di disoccupazione** coloro che svolgono una attività lavorativa, di qualsiasi tipo o durata, tale da assicurare un **reddito annuale** non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (pari ad € 7500 annui di cui 3000 base fissa + 4500 rapportati al periodo di lavoro nell'anno per i lavoratori dipendenti ed i percettori di redditi assimilati a questi; pari invece ad € 4500 indipendentemente dal periodo di svolgimento della attività per i lavoratori autonomi o titolari di impresa minore) e che comunque tale limite non si applica ai lavoratori socialmente utili. Essendo stato invece abrogato l'art.10 della legge 56/87, ai sensi del quale veniva iscritto in prima classe e poteva mantenere, a richiesta, l'iscrizione chi era occupato fino a 20 ore settimanali, costoro non possono più essere considerati in stato di disoccupazione se superano il suddetto limite reddituale, in riferimento all'anno in corso, e conseguentemente, qualora volessero partecipare a selezioni per l'avviamento nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.16 potranno partecipare a dette selezioni come lavoratori avviati e quindi al pari degli ex 2<sup>a</sup> classe. Essi inoltre, qualora si fossero già presentati per la conferma annuale dello stato di disoccupazione o non si presentassero entro la scadenza già prevista per tale adempimento entro il 31/3/2003 verranno invitati a presentarsi entro il 29/7/03, al fine di consentire all'ufficio di verificare il loro reddito e quindi il loro diritto a permanere o meno nello stato di disoccupazione.

La **sospensione dello stato di disoccupazione**, invece, opera a favore di coloro che vengono avviati a tempo determinato per un periodo non superiore a 8 mesi o 4 se trattasi di giovani. Si ritiene, innanzitutto, che il limite di 4 mesi si riferisca a tutti coloro che non abbiano una età superiore a quella stabilita per identificare i giovani, come visto nelle definizioni, e che quindi in questo caso il limite dei 4 mesi debba intendersi riferito anche agli adolescenti. Si ritiene inoltre che la norma sia applicabile sia a coloro che iniziano un rapporto di lavoro a tempo determinato dopo il 30/01/03 che a quelli che abbiano un rapporto di lavoro a tempo determinato ancora in corso al 30/01/03. Si precisa inoltre che il legislatore non ha previsto che il limite si riferisce all'anno solare (come invece era precisato nell'art.10 della legge 56/87 abrogato) e di conseguenza esso deve intendersi riferito al singolo rapporto di lavoro. In pratica un lavoratore potrà effettuare nel corso dello stesso anno più rapporti a tempo determinato, superando complessivamente gli otto mesi di lavoro, senza perdere per un verso lo stato di disoccupazione, ma maturando i termini per la fornitura dei servizi, come per qualsiasi altro fine (ivi compresa, ad esempio e ad avviso dello scrivente, la durata dello stato di disoccupazione per il riconoscimento dei benefici contributivi a chi assume lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi, solo nei periodi di inattività).

Per quanto riguarda invece la **perdita dello stato di disoccupazione** per i motivi indicati dal d.lgs. (cioè la mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente o rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo con durata del contratto superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni) si rimane in attesa dei criteri che verranno indicati dalla regione.

### **Modalità di assunzione e adempimenti amministrativi**

Con decorrenza immediata cioè dal 30/01/03, viene sancita l'**assunzione diretta** da parte di tutti i datori di lavoro privati ed enti pubblici economici (fatto salvo per questi ultimi l'obbligo di concorso in base ai loro statuti) quale unica modalità di assunzione, per qualsiasi tipo di rapporto di lavoro. Ciò significa che non è necessaria per l'assunzione la preventiva iscrizione del lavoratore nelle liste del collocamento, peraltro come visto ormai sopresse. Tuttavia si ritiene che laddove le norme prevedano particolari periodi di disoccupazione del lavoratore ai fini della concessione di agevolazioni ai datori di lavoro, queste potranno essere loro concesse solo se il lavoratore abbia maturato quei periodi a seguito della permanenza nello stato di disoccupazione secondo le modalità sopra descritte.

Rimangono invece invariate le norme che regolamentano:

- l'assunzione degli stranieri ai sensi del d.lgs. 286/98 (richiesta di assunzione per il tramite dell'Ufficio territoriale del governo, di stranieri residenti all'estero),
- l'assunzione di italiani da impiegare o trasferire all'estero ex D.L. 317/87, convertito nella L. 398/87,
- l'assunzione di disabili ai sensi della legge 68/99.

Sempre con decorrenza dal 30/01/03 è stabilito l'obbligo di consegna ai lavoratori da parte di datori di lavoro privati e enti pubblici economici, al momento dell'assunzione, di una **dichiarazione sottoscritta** contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la **comunicazione** sulle condizioni contrattuali ex d.lgs. 152/97.

Dalla stessa data, 30/01/03:



- **cessa l'obbligo dei datori di lavoro con oltre 10 dipendenti di riservare il 12% delle assunzioni** ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o da oltre 24 mesi nelle liste di collocamento
- **è abrogata la legge sul libretto di lavoro**
- viene ridotto a **6 mesi** dal licenziamento l'arco di tempo per esercitare il diritto di **precedenza nella riassunzione** presso la medesima azienda per i lavoratori licenziati per riduzione di personale.

Con DM, per garantire unitarietà e omogeneità al sistema informativo lavoro, saranno definiti i **modelli di comunicazione** dei datori di lavoro e delle agenzie interinali ai servizi competenti, che saranno valide anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive. Con lo stesso DM saranno definiti i **modelli di trasmissione dei dati** da parte dei servizi competenti a **DRL, DPL, INPS e INAIL**.

**Dal momento della pubblicazione del DM appena detto e quindi non dal 30/01/03** avrà decorrenza l'applicazione delle seguenti novità normative:

- **Comunicazioni** di assunzioni, proroghe e cessazioni dei lavoratori assunti nel mese precedente da parte **delle agenzie interinali entro il 20 del mese successivo** al servizio competente nel cui ambito è ubicata la loro sede operativa
- **Obbligo di comunicazione** (in precedenza non esistente) **entro 5 giorni** al servizio competente da parte di tutti i datori di lavoro, pubblica amministrazione compresa, di ogni tipo di **trasformazione del rapporto di lavoro** (proroghe, trasformazioni da TD a TI, da part-time a tempo pieno o viceversa, da apprendistato o c.f.l. a TI, da tirocinio o altra esperienza professionale a TI)
- **Obbligo di comunicare nei 5 giorni successivi** (termine invariato) **la cessazione** del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o l'eventuale variazione del termine del rapporto se diverso da quello comunicato all'atto dell'assunzione o successivamente prorogato.

Sempre **dal momento della pubblicazione dello stesso DM** decorrono anche le **novità inerenti l'obbligo di comunicazione dell'assunzione** al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, di seguito elencate:

Soggetti obbligati: *datori di lavoro privati, enti pubblici economici e pubbliche amministrazioni*

Tipologia rapporti per i quali è prevista la comunicazione:

- lavoro subordinato,
- lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa,
- tirocini di formazione e orientamento e ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

Tempi: contestualmente all'assunzione. Entro il primo giorno utile successivo in caso di assunzione in giorno festivo, nelle ore serali o notturne ovvero in caso di emergenza.

Contenuti: dati anagrafici del lavoratore, data assunzione, data cessazione se trattasi di rapporti a scadenza, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico e normativo

Modalità trasmissione: ex DPR 445/00, cioè anche fax o viatelematica.

**Norme abrogate**

Di seguito si elencano le norme abrogate e non, specificando per ciascuna l'argomento in essa trattato. Si evidenzia, oltre a quanto già detto nel testo di queste prime direttive, l'abrogazione in particolare di:

- art.9 bis, comma 4, del DL 510/96, conv. in L. 608/96, che prevedeva le comunicazioni di **assunzione dei domestici** all'INPS: anche queste **andranno effettuate ai servizi competenti** e da questi trasmesse all'INPS come per le altre assunzioni, con le modalità che saranno indicate nel più volte citato DM
- art.9 bis, comma 5, del DL 510/96, conv. in L. 608/96, riguardante le **modalità per la concessione di agevolazioni per le assunzioni**, che prevedevano l'indicazione degli elementi necessari nella comunicazione di assunzione e la successiva comunicazione dell'allora S.C.I.C.A. agli enti gestori delle agevolazioni. Non essendo state abrogate le norme che prevedono le agevolazioni, in attesa del DM che stabilirà i modelli di comunicazione delle assunzioni, contenenti detti elementi necessari alle agevolazioni, i centri continueranno a far compilare il mod. C/ASS/AG, computando la durata dello stato di disoccupazione secondo i nuovi criteri.

#### NORME ABROGATE E NON DALLO SCHEMA DI MODIFICA AL D.LGS.181/00 E LORO CONTENUTO

FONTE	ARTICOLI	CONTENUTO	ABROGATO/NON ABROGATO
L.112/1935	Tutti	Libretto di lavoro	Abrogato
L.264/1949	TITOLO I (Artt. 1-6)	Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati	Abrogato
	TITOLO II (artt. 7-29 esclusi quelli di seguito specificati)	Disciplina del collocamento	Abrogato
	11, comma 1	Divieto dell'esercizio della mediazione, anche se gratuito, quando il collocamento è demandato agli uffici autorizzati	Non abrogato
	15, comma 6	Diritto di precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda per i lavoratori licenziati per riduzione di personale entro 6 mesi dal licenziamento	Non abrogato (vedi sopra modifica)
	21, comma 1	Comunicazioni di cessazione rapporti di lavoro	Non abrogato (vedi sopra modifica)
	27, comma 1 27, comma 3	Sanzioni per l'esercizio illegale della mediazione Sanzioni per la mancata comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro	Non abrogato Non abrogato
L.25/1955	DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO		
	23, comma 1, lett.a	Sanzioni per l'assunzione di apprendisti senza il tramite del collocamento	Abrogato
	27	Obbligo di comunicazione della assunzione di apprendisti entro dieci giorni da parte dell'imprenditore artigiano	Abrogato
	29, comma 1, lett.a	Sanzioni per la mancata comunicazione di assunzione o cessazione di apprendisti entro dieci giorni da parte	Abrogato



		del l'imprenditore artigiano	
L. 300/1970	33	Norme sul collocamento: commissioni comunali e zonali, graduatorie collocamento ordinario, nulla osta passaggi diretti, obbligo dei datori di lavoro di assumere tramite gli uffici di collocamento (nulla osta degli stessi)	Abrogato
	34	Casistica delle assunzioni ammesse con richiesta nominativa	Abrogato
D.L. 7/70 ↓ L.83/1970		COLLOCAMENTO E ACCERTAMENTO LAVORATORI AGRICOLI	Abrogato
	2	Costituzione Commissione agricola regionale	Abrogato
	3	Compiti della commissione agricola regionale	Abrogato
	4	Costituzione commissione agricola provinciale	Abrogato
	5	Compiti della commissione agricola provinciale	Abrogato
	6	Costituzione commissione agricola comunale	Abrogato
	7	Compiti della commissione agricola comunale	Abrogato
	da 9 a 14	Modalità di instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo	Abrogati
L.56/1987	Tutti esclusi i seguenti	NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO	Abrogati
	3	Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari dei Centri per l'Impiego, dei recapiti e sezioni decentrate	Non abrogato
	16	Avviamenti a selezione nelle pubbliche amministrazioni	Non abrogato
	19 commi da 2 a 7	Iscrizione dei detenuti nelle liste di collocamento (ma se devono essere sopprese!?, ndr) e norme che regolano il lavoro dei detenuti	Non abrogato
	21	Disposizioni in materia di apprendistato	Non abrogato
	22	Contributi propri degli apprendisti per un periodo di 6 mesi nella assunzione di possessori di attestati o diplomi di qualifica (materia comunque diversamente regolata da art.16, c.2, della L.196/97)	Non abrogato ↙

L.223/91	25 commi da 1 a 7 e comma 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assunzioni nominative,</li> <li>riserva 12% assunzioni per particolari categorie,</li> <li>divieto di adibire il lavoratore a mansioni non equivalenti a quelle della richiesta di avviamento,</li> <li>effetti della iscrizione nelle liste di collocamento</li> </ul>	Abrogato
DL 510/96 ↓ L.608/96	9 bis comma 1 comma 4 comma 5  comma 7  comma 8 9 ter	<ul style="list-style-type: none"> <li>liste di collocamento</li> <li>comunicazioni assunzione domestici all'INPS</li> <li>modalità per la concessione di agevolazioni per le assunzioni</li> <li>sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo di riserva</li> <li>nuclei di vigilanza dei centri per l'impiego</li> </ul>	Abrogato
		<ul style="list-style-type: none"> <li>disposizioni in materia di lavoro agricolo</li> </ul>	Abrogato

Il Coordinatore dei Centri per l'Impiego  
(dr. Aureliano Fichera)

Il Dirigente  
(dr. Giancarlo Felicioli)